

**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico  
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 15965/2014 RGAC vertente

**TRA**

A/7 presso gli avv.ti Alfredo Riccardi ed Edgardo Riccardi, dai quali è rappresentato  
e difeso come da procura a margine della comparsa di riassunzione

**ATTORE**

**E**

quale è rappresentata e difesa come da procura a margine della comparsa di risposta

**CONVENUTA**

**Oggetto:** Ripetizione d'indebitto a seguito di rapporto di conto corrente bancario

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.

La ditta [redacted] ha intrattenuto con la [redacted]  
[redacted] il conto corrente [redacted] acceso con contratto stipulato in data  
21/11/1983 in Capua, e chiuso il 28/10/2008, quando le scritture contabili della banca  
esponevano un saldo finale pari a 0; a tale rapporto è stato collegato il conto anticipi  
456. Con contratto stipulato in data 1/12/2008 in Napoli, la [redacted]  
[redacted] ha ceduto ad [redacted] il credito che asseriva  
derivare alla cedente da tutte le somme illegittimamente addebitate da [redacted]  
[redacted] sul predetto conto corrente (con collegato conto anticipi) “ a titolo di interessi  
anatocistici, interessi debitori in misura ultralegale, interessi creditori in misura  
infralegali, interessi usurari, commissioni (ivi compresa quella di massimo scoperto),



condizioni economiche (ivi compreso il cd. sistema delle valute) e spese varie di tenuta conto in mancanza di idonea pattuizione scritta e, in generale, commissionali e condizioni economiche applicati in violazione delle regole relative al cd. jus variandi.” [redacted] ha quindi presentato presso il Tribunale di Napoli Nord un ricorso ex art. 702 bis cpc, chiedendo di condannare [redacted] a restituirgli, nella sua qualità di cessionario del credito, tutte le somme illegittimamente contabilizzate e quindi percepite sul [redacted] con collegato c/anticipi sbf 456 per le causali specificate nell’atto di cessione, da liquidare in € 98608,40 o nella diversa misura ritenuta congrua e/o equa, oltre interessi dalle singole operazioni illegittime o subordinatamente dalla proposizione della domanda, con vittoria delle spese di lite con distrazione; si è costituita [redacted], eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito essendo invece competenti il Tribunale di Napoli ovvero quello di Santa Maria Capua Vetere, e nel merito rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite; alla udienza di comparizione delle parti del 19/3/2014 parte attrice ha aderito alla eccezione di incompetenza in favore di quella del Tribunale di Napoli, ed il giudice del tribunale di Napoli Nord ha cancellato la causa dal ruolo; [redacted] ha quindi riassunto la causa dinanzi a questo Tribunale, si è costituita nuovamente [redacted] il rito sommario di cognizione è stato modificato in rito ordinario, è stata espletata consulenza tecnica d’ufficio dal dr. [redacted] ed ora la causa va decisa.

Nel contratto del 21/11/1983 in Capua, col quale venne acceso il c/c 27/1942, non veniva specificata alcuna condizione economica; gli interessi dovevano intendersi “determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, il che costituisce un parametro eccessivamente vago per soddisfare il requisito della forma scritta per la pattuizione degli interessi passivi ultralegali, imposta anche per i contratti bancari prima che entrasse in vigore la L. 154/1992 dall’art. 1284.3 cc – infatti, come afferma Cass. 22179/2015: “In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.”; alcune spese a carico del correntista erano enunciate, ma solo per tipologia, senza specificare i relativi costi – e se nel 1983 non era obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari, non è però provato che le parti avessero raggiunto una intesa in altra forma circa tali voci di costo; quanto alla capitalizzazione composta degli interessi passivi, prima di tutto il contratto in questione venne stipulato prima che entrasse in vigore la Delib. Cicer 9/2/2000, che a determinate condizioni ha successivamente legittimato il fenomeno, e poi comunque prevedeva la capitalizzazione annuale degli interessi attivi e trimestrale di quelli passivi, in contrasto con quella normativa; pertanto, in base al contratto del 21/11/1983, la banca poteva legittimamente addebitare alla ditta correntista solo interessi legali e spese dovute per legge. Con

contratto del 28/11/1983 la banca concesse alla ditta correntista un’apertura di credito



sul conto corrente di lire 10.000.000 (€ 5164,56), specificando il tasso d'interesse del fido e quello oltre il limite del fido (era anche indicata la frazione  $\frac{1}{4}$ , senza ulteriori specificazioni).

Il primo estratto conto ed estratto scalare relativi al c/c per cui è causa risalgono al 1/1/1985 con saldo attivo di lire 38.005.266 (pari ad € 19628,08); sono disponibili tutti quelli successivi, sino alla chiusura del 28/10/2008, come detto con saldo 0. Con contratto del 7/6/1988 in Capua, la banca concesse alla ditta correntista un'apertura di credito sul conto corrente di lire 25.000.000 (€ 12911,42), specificando il tasso d'interesse del fido (anche qui era aggiunta la frazione  $\frac{1}{4}$  senza ulteriori specificazioni). Con contratto del 25/7/1996 la banca elevò a lire 50.000.000 (€ 25822,84) il credito già accordato, senza specificare altro. Con contratto del 6/4/1999 la banca ridusse a lire 40.000.000 (€ 20658,27) il credito già accordato, senza specificare altro. Con contratto del 7/3/2000 la banca accordò alla correntista un'apertura di credito di lire 40.000.000 (€ 20658,27), specificando: tasso d'interesse passivo e commissione di massimo scoperto entro fido ed oltre il fido, tasso d'interesse attivo, giorni valuta e spese.

La banca ha così operato: - ha impiegato tassi d'interesse passivi ultralegali; - ha addebitato le commissioni di massimo scoperto (solo sul c/c ordinario [redacted] - ha addebitato le spese di tenuta conto ed ha applicato i giorni valuta; - fino al 30/6/2000 ha capitalizzato ogni tre mesi gli interessi a debito del correntista ed annualmente quelli a credito. Poi, da quella data, si è adeguata al dettato della delibera CICR del 09/02/2000, addebitando ogni tre mesi sia gli interessi creditori che quelli debitori.

Il CTU ha ricalcolato il saldo del conto corrente per cui è causa, e del conto anticipi collegato, così operando: a) ha verificato se siano stati applicati interessi usurari, sia includendo le commissioni di massimo scoperto nel TEG del rapporto, sia applicando le istruzioni della Banca d'Italia e quindi escludendole dal TEG, e nei trimestri in cui ha rilevato essere stata superata la soglia dell'usura, ha eliminato ogni interesse, e questo sia relativamente al c/c che al c/anticipi; b) quanto al conto anticipi, ha applicato le valute nelle date delle operazioni, ha applicato solo gli interessi legali, ha eliminato le spese, non ha capitalizzato gli interessi, e, in analogia con quanto operato dalla banca, ha addebitato le competenze come sopra determinate sul c/c ordinario; c) sul c/c ordinario, ha applicato valute delle date delle operazioni, sino al 3/7/2000, quando ha applicato le valute contrattualmente previste; d) sul c/c ordinario, ha confermato i tassi passivi applicati dalla banca, perché contrattualmente previsti; e) sul c/c ordinario, ha applicato tassi attivi al saggio legale sino alla entrata in vigore del Tub, poi ha applicato i tassi sostitutivi ex art. 117 Tub, e dal 3/7/2000 ha confermato i saggi applicati dalla banca, contrattualmente previsti; f) sul c/c ordinario ha eliminato le commissioni di massimo scoperto, perché non pattuite o perché non ne erano state determinate le modalità di calcolo; g) sul c/c ordinario ha eliminato le spese di tenuta conto sino al 3/7/2000; h) sul c/c ordinario, ha escluso qualunque capitalizzazione degli interessi; i) sulle due ipotesi di ricalcolo, ha verificato l'effetto della prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali.



Prima di verificare se siano da condividere i criteri di ricalcolo adottati dal CTU, occorre esaminare due eccezioni preliminari sollevate da [REDACTED] costituendosi davanti al Tribunale di Napoli Nord. La banca convenuta ha eccepito che la correntista (e quindi il cessionario) sia decaduta dalla facoltà di opporre eccezioni per avere tacitamente approvato gli estratti conto, non avendoli impugnati nei termini previsti dall'art. 58 delle condizioni generali del contratto del 21/11/1983, dall'art. 1832 cc richiamato nei contratti bancari dall'art. 1857 cc, poi dall'art. 8.3 L. 154/1992, poi dall'art. 119.3 Tub; come affermato da Cass. 30000/2018: "Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente."; quindi, pur non avendo impugnato nei termini gli estratti conto, la correntista (e il cessionario) può ancora contestare tutti gli addebiti effettuati in forza di clausole nulle: e la domanda di ripetizione proposta [REDACTED] si fonda interamente sulla dedotta applicazione, da parte della banca, di clausole nulle. Inoltre, la banca convenuta ha eccepito che le somme pagate dalla correntista siano irripetibili ai sensi dell'art. 2034 cc, essendo state spontaneamente prestate in esecuzione di doveri morali e sociali; come affermato da Cass. 30114/2017: "Il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale costituisce adempimento di una obbligazione naturale e determina l'irripetibilità ex art. 2034 c.c. delle somme pagate a tale titolo a condizione che consegua ad una pattuizione che determini anche la misura degli stessi, dovendosi altrimenti escludere che possa configurarsi un dovere morale e sociale che ne giustifichi l'adempimento. Devono, di conseguenza, essere ritenuti ripetibili gli interessi ultralegali addebitati da una banca sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza alcuna autorizzazione da parte del cliente medesimo."; in questo caso si discute di somme addebitate dalla banca (a titolo di interessi passivi ultralegali, e ad altri titoli) senza alcun previo accordo, o comunque a seguito di accordi non sufficientemente specifici, o in casi in cui deve escludersi radicalmente l'esistenza di un dovere morale o sociale (come nel caso dell'usura).

Per quanto concerne la dedotta applicazione di interessi usurari, si osserva quanto segue. L'attore non ha specificato nel ricorso introduttivo, ma nemmeno nella comparsa di riassunzione e nella prima memoria ex art. 183.6 cpc, né il TEG che sarebbe stato di volta applicato al rapporto, né il tasso soglia superato; pertanto, la deduzione non andava neppure presa in considerazione, difettando degli elementi minimi; in ogni caso il CTU ha verificato che applicando la metodologia di calcolo della Banca d'Italia il tasso soglia sia nel conto corrente che nel conto anticipi non è stato mai superato; va precisato che, come affermato da Cass. SU 16303/2018: "In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato



nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.”; pertanto, certamente il criterio di calcolo corretto del TEG contrattuale è quello basato sulla metodologia Banca d'Italia, ma bisognava anche comparare la CMS applicata con la CMS soglia, ciò che il CTU non ha fatto; tuttavia, parte attrice non ha dedotto nulla su tale punto, omettendo completamente di considerare separatamente il valore della CMS, per cui non si può procedere ad un ulteriore esame in mancanza di qualsiasi specifica deduzione. In definitiva, sono utilizzabili solo le tabelle D ed F della relazione peritale, che accertano come il tasso soglia non è mai stato superato.

Relativamente al conto anticipi, va condivisa la metodologia applicata dal CTU: mancando un contratto relativo alle anticipazioni, su di esse non possono che essere applicati esclusivamente interessi legali e spese dovute per legge; dopo di che gli addebiti per tali titoli vanno conteggiati sul conto corrente ordinario, perché ai sensi dell'art. 1823.1 cc “Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.”, quindi anche gli addebiti per anticipazioni andavano annotati sul c/c.

Le seguenti considerazioni concernono il c/c ordinario [REDACTED]

Correttamente, il CTU ha applicato le valute delle date delle operazioni per tutto il periodo in cui i giorni-valuta non erano contrattualmente disciplinati; e poi ha applicato i giorni valuta come disciplinati dal contratto del 7/3/2000, rispettoso di quanto previsto in materia dall'art. 120 Tub.

Va condivisa la scelta del CTU di confermare i tassi passivi applicati dalla banca, perché sin dal 28/11/1983 vennero validamente pattuiti i tassi intrafido ed extrafido, ed il primo estratto conto disponibile è successivo a tale pattuizione.; non può essere presa in considerazione la deduzione di parte attrice circa un illegittimo esercizio da parte della banca dello jus variandi, perché formulata in modo totalmente generico, senza specificare quando e come la banca avrebbe variato i tassi 'interesse passivi contrattualmente previsti.

Corretto, da parte del CTU, il ricalcolo degli interessi attivi: quando mancava una previsione contrattuale sul punto, e non vigeva ancora la L. 154/1992, è stato correttamente applicato il tasso legale; successivamente, essendovi un contratto ma non essendo disciplinato il punto, sono stati applicati i tassi sostitutivi; quando poi, col contratto del 7/3/2000, è stato specificato il tasso degli interessi attivi, il CTU ha confermato gli interessi applicati dalla banca.



Le commissioni di massimo scoperto, sino al 7/3/2000 non erano state pattuite per iscritto, e non risulta che lo fossero state in altra forma; la pattuizione contenuta nel contratto del 7/3/2000 è stata ritenuta dal CTU eccessivamente generica e dunque inapplicabile, poiché non consentiva di stabilire come la CMS dovesse essere calcolata – e sul punto parte convenuta non ha osservato nulla in sede di operazioni peritali, non spiegando come la modalità di calcolo dovesse rilevarsi dal contratto; pertanto, correttamente il CTU ha escluso le CMS dal ricalcolo per tutta la durata del rapporto.

Le spese di tenuta conto non risultano pattuite per iscritto né in altra forma sino al 7/3/2000, quindi sono state escluse sino a tale data; dopodiché, sono state applicate quelle contrattualmente previste.

Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, si applica il principio enunciato da Cass. 9140/2020: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.”. Quindi, prima del 1/7/2000, ossia prima che entrasse in vigore la Delib. Cicr 9/2/2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è stata applicata illegittimamente dalla banca; ma anche successivamente la condotta della banca è stata illegittima, perché non risulta aver mai pattuito con la correntista ditta [REDACTED] di [REDACTED] la capitalizzazione composta degli interessi passivi conformemente alla disciplina prevista dalla suddetta Delib. Cicr 9/2/2000. Pertanto, bene ha fatto il CTU ad escludere tale voce di addebito dal ricalcolo.

Infine, per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata da [REDACTED] CTU ha fornito una soluzione, con gli allegati 11 e 12, in cui si verifica se la ditta correntista abbia effettuato rimesse solutorie più di 10 anni prima del primo atto interruttivo della prescrizione, utilizzando come base di calcolo il saldo del rapporto depurato degli addebiti illegittimi, ossia il cd. saldo ricalcolato; ed ha accertato che non ve ne sono state, per cui per nessuna delle somme maturate a credito della correntista (e quindi del cessionario del credito) si è prescritto il diritto alla ripetizione (si ricorda che tale diritto si prescrive in 10 anni). Il criterio del saldo ricalcolato è quello da applicare, come affermato da Cass. 9141/2020: “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.”; si tratta di un criterio oggettivo, che non si affida all'intenzione di chi



esegue il pagamento, bensì sul presupposto che un affidamento non può avere ad oggetto addebiti in realtà non dovuti in quanto illegittimi.

In definitiva, va accolto il conteggio C contenuto nella relazione del CTU, e la banca convenuta va condannata a pagare all'attore la somma di € 130793,15, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc, non potendosi con ragionevole certezza considerare in mala fede la banca, visto che l'illegittimità degli addebiti deriva da una lunga e contraddittoria evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (escluse quelle della fase davanti al Tribunale di Napoli Nord, risultato non competente).

### PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 15965/2014 rgac tra: [REDACTED], attore; [REDACTED], convenuta; così provvede:

- 1) Condanna la società convenuta a pagare all'attore la somma di € 130793,15, oltre interessi legali dal 23/12/20013 al soddisfo;
- 2) Condanna la società convenuta a rimborsare all'attore ogni somma che questi documenti di aver versato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
- 3) Condanna la società convenuta a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che liquida in € 260 per esborsi ed € 13000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore degli avv.ti Alfredo Riccardi ed Edgardo Riccardi.

Così deciso in Portici in data 10/10/2021

Il giudice unico

